

VI COMMISSIONE PERMANENTE

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI

al

DISEGNO DI LEGGE N. 59

<<Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e
l'attrattività del territorio regionale>>

presentato dalla Giunta regionale l'11 agosto 2025

approvato nella seduta del 7 ottobre 2025

DDL 59

<<Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale>>

Proponente: Celotti
Emendamento aggiuntivo

Art. 3 *(Programmazione e attuazione)*

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 3 bis *(Agenzia per le famiglie, la natalità e l'attrattività del Friuli Venezia Giulia)*

1. È istituita l'Agenzia per le famiglie, la natalità e l'attrattività, di seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico non economico funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione, al fine di garantire ed efficientare il carattere intersettoriale delle politiche regionali in materia di sostegno alle famiglie, alla natalità e all'attrattività,
2. L'Agenzia assicura compiti di carattere tecnico specialistico per la realizzazione degli obiettivi di governo in materia di promozione del benessere familiare, della natalità e dell'attrattività di nuovi nuclei familiari sul territorio regionale, in armonia con le azioni già in essere a sostegno del Sistema integrato delle politiche familiari di cui all'articolo 2 della Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.). L'Agenzia assicura attività di studio e approfondimento con funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale, fornendo altresì supporto al sistema degli enti locali.

Art. 3 ter *(Funzioni della Regione)*

1. La Regione, nei confronti dell'Agenzia, esercita le seguenti funzioni:
 - a) nomina gli organi;
 - b) definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica suddivisa per categorie e profili professionali;
 - c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
 - d) esercita attività di vigilanza e controllo;
 - e) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione.

EMENDAMENTO 3 bis.1

DDL 59

<<Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale>>

3. La Regione può, con specifici atti, delegare all'Agenzia funzioni in materia di erogazione e gestione di contributi, di accreditamento e di rilascio di certificazioni, anche al fine di alleggerire il lavoro degli Enti Locali.

Art. 3 quater (Competenze dell'Agenzia)

1. L'Agenzia, in armonia con quanto disciplinato al comma 2 dell'articolo bis, anche in sinergia con altri Enti regionali, opera come ente di supporto alla Regione nella programmazione, progettazione, e valutazione delle politiche e delle misure di sostegno alla natalità, destinate ad aumentare la qualità della vita delle famiglie residenti in Friuli Venezia Giulia, a garantire una migliore conciliazione fra compiti di cura e attività lavorativa, e in generale volte a favorire la costruzione di un tessuto sociale attrattivo.

2. In particolare l'Agenzia:

- a) supporta la Regione nell'attuazione delle politiche in materia di famiglia e attrattività territoriale;
- b) supporta la Regione nella definizione degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi da assicurare in ogni Ambito territoriale;
- c) supporta gli Ambiti territoriali e i Comuni che li compongono nella predisposizione dei Piani territoriali per le famiglie;
- d) supporta il sistema degli Enti Locali e gli Ambiti territoriali nell'attuazione dei Piani territoriali per le famiglie e nelle procedure volte alla programmazione, gestione ed erogazione di servizi socioeducativi e di supporto alla famiglia;
- e) supporta i soggetti interessati ai fini dell'ottenimento delle certificazioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente;
- f) attua, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, progetti in collaborazione con altre regioni;
- g) svolge attività di monitoraggio delle leggi, dei provvedimenti, degli investimenti e delle politiche di settore.

Art. 3quinquies (Organi)

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il Direttore generale;
- b) il Revisore unico dei conti.

EMENDAMENTO 3 bis.1

DDL 59

<<Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale>>

Art. 3 sexies *(Direttore Generale)*

1. Il Direttore generale, nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione dell'Agenzia.
2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) adotta il bilancio annuale e pluriennale di previsione e il rendiconto generale, entro il 25 settembre di ogni anno;
 - b) adotta il Piano strategico di durata triennale e il Piano operativo annuale dell'Agenzia sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale e redige la relazione sulla gestione;
 - c) ha la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia con facoltà di conciliare e transigere;
 - d) adotta il regolamento concernente l'ordinamento, l'assetto organizzativo, il funzionamento dell'Agenzia;
 - e) dirige la struttura, ne assicura la funzionalità e garantisce la realizzazione del Piano strategico assumendo le conseguenti iniziative;
 - f) provvede alla gestione del personale e alla stipula dei contratti individuali di lavoro;
 - g) trasmette gli atti soggetti al controllo alla Direzione generale che provvede al successivo loro inoltro alla Giunta regionale.

Art. 3 septies *(Revisore unico dei conti)*

1. Il Revisore unico dei conti esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:
 - a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
 - b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;
 - c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.
2. Il Revisore unico dei conti resta in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina,
3. Il Revisore unico dei conti e il revisore supplente sono nominati con decreto del Presidente della Regione tra soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali previsto dal decreto legislativo 27 gennaio

EMENDAMENTO 3 bis.1

DDL 59

<<Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale>>

2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).

4. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 3octies (Personale)

1. Il personale dell'Agenzia appartiene al ruolo unico regionale.

2. L'Agenzia può servirsi di personale del Comparto unico in distacco ai sensi dell'articolo 28, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale) nonché, qualora la realizzazione di particolari attività implichi la necessità, per periodi di tempo limitato, di reperire risorse professionali specifiche, l'Agenzia può ricorrere a consulenze professionali, a collaborazioni esterne, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato o a forme di lavoro flessibile, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

Art. 3 novies (Dotazioni finanziarie)

1. Costituisce fonte di finanziamento dell'Agenzia la quota annuale per le spese di funzionamento e attività, determinata in sede di approvazione della legge di bilancio regionale.

2. Possono inoltre essere fonti di finanziamento:

- a) i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attività;
- b) gli ulteriori finanziamenti previsti dalla Regione;
- c) i finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato nonché di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti specifici nell'ambito delle materie di competenza;
- d) eventuali altre entrate.

Art. 3 decies (Norma finanziaria)

1. In sede di prima applicazione, per le finalità previste dall'articolo 3 novies è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n.1.2 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma n.5 (Interventi per le famiglie) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) Programma n. 3 (Altri fondi) Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025-2027.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/10/2025

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 07/10/2025

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 63 dd. 07/10/2025

EMENDAMENTO 3 bis.1

DDL 59

<<Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale>>

Proponente: Celotti
Emendamento aggiuntivo

Capo IV

Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 25 bis
(Standard qualitativi e quantitativi dei servizi)

1. Al fine di garantire servizi omogenei, prossimi e accessibili su tutto il territorio regionale, tenendo conto delle specificità dei diversi contesti, in termini morfologici, di densità della popolazione, dei bisogni attuali e potenziali delle famiglie, in relazione ai servizi già presenti, ai soggetti coinvolti o coinvolgibili del Terzo Settore, del tessuto produttivo e all'assetto degli enti locali, la Regione, sentitele competenti Commissioni consiliari, definisce gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi da garantire alle famiglie.

2. Gli standard definiscono in particolare:

a) le tipologie di servizi educativi rivolti alla fascia 0-6, con particolare riferimento all'implementazione della fascia 0-3, il loro grado di prossimità e diffusione territoriale, gli obiettivi qualitativi minimi dell'offerta educativa e formativa e la tipologia delle attività garantite, nonché la copertura oraria minima;

b) le tipologie di servizi integrativi extrascolastici, il loro grado di prossimità e diffusione territoriale, gli obiettivi qualitativi minimi dell'offerta educativa e la tipologia delle attività garantite, nonché la copertura oraria minima;

c) le tipologie di servizi di supporto durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, il loro grado di prossimità e diffusione territoriale, gli obiettivi qualitativi minimi dell'offerta educativa e la tipologia delle attività garantite, nonché la copertura oraria minima;

d) le tipologie di servizi informativi, di sostegno, accompagnamento e orientamento rivolti alle famiglie e il loro grado di prossimità e diffusione territoriale;

e) per ogni servizio di cui alle lettere a), b) e c), le garanzie di fruibilità per le famiglie, compresa la previsione di esenzioni e riduzioni rivolte alle famiglie con redditi bassi;

f) le modalità di erogazione dei servizi di cui alle precedenti lettere, per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità.

3. Gli standard sono declinati territorialmente e trovano attuazione per il tramite dei Piani territoriali per la famiglia.

25 ter
(Piani territoriali per le famiglie)

1. Ai fini del coordinamento delle politiche regionali e locali di sostegno alle famiglie, dell'armonizzazione dei servizi erogati tra le diverse aree territoriali, dell'attuazione a livello territoriale delle linee programmatiche regionali e della quantificazione delle risorse necessarie, la Regione assicura la programmazione degli interventi mediante il coinvolgimento diretto degli enti locali.

EMENDAMENTO 25 bis.1

DDL 59

<<Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale>>

1. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali della regione, attraverso gli Ambiti territoriali, elaborano
2. il Piano territoriale per le famiglie, mutuando le procedure previste per l'adozione dei Piani di Zona, di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
3. Il Piano territoriale per le famiglie viene elaborato da ogni singolo Ambito territoriale, così come definito dall'articolo 17 della legge regionale 6/2006, con il coinvolgimento degli Istituti scolastici, delle Aziende sanitarie, degli enti del Terzo Settore e delle categorie economiche e sociali.
4. Il Piano definisce in particolare, per ogni Ambito territoriale:
 - a) l'analisi dei bisogni;
 - b) la mappatura e le modalità organizzative dei servizi pubblici e privati esistenti, con particolare riferimento a quelli accreditati e la mappatura dei sistemi di welfare aziendale e territoriale presenti;
 - c) gli obiettivi da raggiungere al fine di garantire gli standard qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 25 bis;
 - d) le azioni, gli interventi e i servizi da attivare o implementare al fine di raggiungere gli obiettivi di cui alla lettera c);
 - e) la quantificazione delle risorse necessarie;
 - f) il cronoprogramma;
 - g) gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione.
5. Il Piano territoriale comprende e valorizza i Piani comunali per la famiglia definiti dai Comuni del territorio.
6. Il Piano territoriale privilegia azioni volte alla co-programmazione e co-progettazione così come definite all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).
7. Il piano è trasmesso alla Direzione competente in materia di famiglia e alle altre Direzioni centrali interessate al fine della predisposizione della programmazione di cui articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità).>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/10/2025

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 07/10/2025

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 63 dd. 07/10/2025

EMENDAMENTO 25 bis.1